

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.1 Oggetto Dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura a nolo per l'installazione e manutenzione come meglio definito nei successivi articoli, delle luminarie artistiche in occasione delle festività del Natale 2005. Tale compito dovrà essere eseguito dall'appaltatore, nei siti dell'intero territorio, così come indicato nelle planimetrie ed all'art.3 del presente capitolato d'oneri, senza che lo stesso possa avanzare pretese, per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiale ed altre indennità di qualsiasi genere.

L'appalto dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere l'illuminazione in parola, in perfetto stato di funzionalità.

L'aggiudicazione verrà fatta secondo il criterio dell'offerta tecnico-economica più vantaggiosa per l'Ente secondo quanto successivamente esposto ed in ottemperanza della normativa di settore con particolare riferimento al **Decreto Legislativo 17/03/95 n.157** e successive modifiche ed integrazioni nonché la **Legge Regionale 02/08/20 n°7** titolo II "Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi e della **L.R. 7/2003**

Art.2 Ammontare Dell'Appalto

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

L'importo massimo previsto per l'appalto del servizio ammonta a € 50.000,00 (cinquantamila) I.V.A. esclusa, sul quale potranno essere formulate solo offerte al ribasso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concordare con l'aggiudicatario ulteriori interventi, rispetto quelli offerti ma sempre alle stesse condizioni economiche, nel caso di un aumento della disponibilità finanziaria sino alla concorrenza di ulteriori € 30.000,00.

Art.3 Condizioni d'ammissione

Per l'ammissione alla gara di appalto di cui al punto 1 è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria dei lavori da eseguire nonché l'abilitazione di cui alla L.46/90 per l'esecuzione dell'impiantistica elettrica.

Art.4 Designazione sommaria delle opere

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Il servizio da appaltare comprende tutte le attività che possono riassumersi come appresso:

- Fornitura a nolo, installazione e relativa manutenzione, delle luminarie artistiche per tutta la durata delle festività natalizie nei siti appresso indicati.
- L'appalto sarà affidato con le modalità previste nel bando di gara.

L'installazione delle luminarie artistiche si prevede per i seguenti siti:

Ragusa:

- via Roma;
- Piazza Libertà;
- viale Tenente Lena;
- Corso Italia tratto (tratto compreso tra via Gagini e c.so Mazzini);
- Piazza San Giovanni;
- Piazza del Popolo;
- Piazza Duomo (Ragusa Ibla);
- Piazza Vann' Antò;

Rotatorie:

- Viale delle Americhe e via Montale;
- San Luigi;
- Via Fieramosca e via Colleoni;
- Piazza Croce.

Marina di Ragusa:

- Piazza Duca degli Abruzzi e piazza Malta;
- Lungomare A. Doria (tratto compreso tra piazza Duca degli Abruzzi e piazza Malta);

San Giacomo: Crocevia S.P. n. 59 e via 327;

Art. 5**Documentazione di partecipazione**

La documentazione economica dovrà essere inserita a pena di esclusione dalla gara in busta chiusa con all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" siglata sui lembi di chiusura contenente il costo del progetto che non potrà superare l'importo fissato dall'Amministrazione.

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita a pena di esclusione dalla gara in busta chiusa con all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e siglata sui lembi contenente i documenti richiesti con il bando di gara.

La documentazione tecnica dovrà essere altresì inserita a pena di esclusione in altra busta chiusa con all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE TECNICA" e siglata sui lembi. Essa dovrà contenere per ogni sito la proposta offerta dettagliata con disegni, depliant illustrativi, fotografie e tutti gli elementi utili per definire la consistenza e qualità del servizio nonché per verificarne la rispondenza alle esigenze del presente capitolato.

Le tre buste dovranno essere inserite a pena di esclusione in un plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura indicante l'oggetto della gara.

Art. 6**Criteri di aggiudicazione della gara**

Il punteggio verrà assegnato, da una Commissione aggiudicatrice all'uopo designata dall'Amministrazione e composta da funzionari e/o dirigenti con esperienza nel settore, secondo la seguente suddivisione per un massimo di **100** punti così articolato:

- **65 punti sulla base della valutazione tecnico qualitativa della proposta progettuale.**

Gli elementi di giudizio in ordine di priorità saranno i seguenti:

1. innovazione stilistica degli elementi di addobbo (luminarie e arredo) con particolare riferimento alla qualità e quantità
2. ricchezza degli elementi proposti in termini di potenza luminosa
3. qualità estetica
4. dinamicità del gioco delle luci.

- **35 punti sulla base della valutazione economica dell'offerta.**

Deve essere indicato il prezzo richiesto al netto dell'I:V:A: contenuto entro l'importo messo a disposizione dell'Amministrazione.

Art.7 **Condizioni di appalto**

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza delle località interessate all'installazione e relativa manutenzione delle luminarie artistiche, degli addobbi e di quant'altro proposto, di averne accertato le condizioni di viabilità di accesso, nonché la fattibilità degli impianti da realizzare
- b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul nolo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati

Art.8 **Variazioni alle opere progettate**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono essere ritenute unicamente come norma di massima per rendersi ragione degli interventi da eseguirsi.

L'Amministrazione, si riserva però la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, prima della stipula del contratto, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita della installazione delle luminarie e dell'arredo urbano, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato d'onori.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare dell'Amministrazione, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art.9

Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'Amministrazione siano difformi dai patti contrattuali, e che gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato d'oneri, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 10

Osservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'oneri e dal Contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

Decreto Legislativo 17/03/95 n.157 e successive modifiche ed integrazioni nonché la **Legge Regionale 02/08/02 n.7** titolo II "Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi e della **L.R. 7/2003 Codice civile** per quanto non contemplato nelle norme di settore.

Art.11

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato D'oneri, anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato d'oneri;
- d) Proposta offerta della ditta aggiudicataria dell'appalto concorso;

Art.12

Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, l'Amministrazione appaltante, oltre all'incameramento della cauzione provvisoria, ne darà comunicazione, entro dieci giorni, all'Osservatorio regionale per i Lavori Pubblici.

Art.13

Cauzioni e coperture assicurative

CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione di una certificazione liberatoria da parte degli uffici competenti. La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori .

Art.14 Consegna dei Lavori

INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente, previa stesura di un verbale di consegna, e ad ogni modo in tempo per assicurare il servizio in piena efficienza alla data fissata con il successivo articolo.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 7 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ,all'incameramento della cauzione e sarà intrapresa un'azione risarcitoria del danno causato all'Amministrazione anche in termini di "immagine".

Art.15 Durata dell'appalto

Le prestazioni richieste nel presente capitolato d'onere avranno la durata di gg. 34 e precisamente dal 8 Dicembre 2005 al 6 Gennaio 2006.

Il periodo di attivazione potrà essere spostato, ma invariato in durata, qualora siano intervenuti motivi o condizioni che non ne permettano la realizzazione nei tempi previsti, se giustificati dall'Amministrazione.

Art.16 **Impianto del cantiere - Ordine dei lavori**

IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di dieci giorni dalla data di consegna.

ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per farli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Art.17 **Pagamenti**

I pagamenti all'impresa aggiudicataria saranno effettuati nei seguenti modi e nella seguente misura:

- 1° certificato di pagamento alla attivazione delle luminarie e nella misura del 30%;
- 2° ed ultimo certificato di pagamento nella misura del restante 70% alla fine della durata dell'appalto e comunque non prima di avere ripristinato lo stato dei luoghi e smantellate tutte le strutture di supporto delle luminarie.

Art.18 **Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

L'impresa aggiudicataria avrà l'onere di comunicare all'Amministrazione i siti e le potenze da impegnare per l'attivazione delle luminarie, se diverse da quelle già attivate dall'Amministrazione, entro e non oltre gg. 3 dalla aggiudicazione dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione giornaliera degli impianti realizzati .

L'impresa dovrà allegare all'offerta deplianti o documentazione fotografica o quant'altro necessario all' Amministrazione allo scopo di consentire la valutazione dei soggetti da installare.

La fornitura a nolo di cui al presente appalto deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le norme indicate nel presente capitolato d'oneri.

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti i sostegni in legno, i cavi per irrigidimento sostegni, i cavi in acciaio per sostegni dei soggetti luminosi, i chiodi per fissaggio pali, i cavi elettrici occorrenti, da realizzarsi con strutture e/o cavi indipendenti e quant'altro necessario.

E' fatto divieti di applicare i soggetti luminosi e gli impianti di supporto, all'impianto di pubblica illuminazione del comune e dell'ened o ad eventuali strutture di altri enti.

La ditta aggiudicataria si ritiene responsabile di danni a persone e/o cose dovuti alla cattiva installazione delle luminarie e per quanto sopra la stessa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT.

Art.19

Discordanze negli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore né farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: *Contratto – Capitolato d'oneri - Disegni*.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Amministrazione.

Art.20

Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, l'Amministrazione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art.21

Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

L'Amministrazione potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art.22

Trattamento e tutela dei lavoratori

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di

lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 %, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art.23

Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art.24

Divieto di subappalto e cottimo Divieto di cessione e procure

É fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, sotto pena d'immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni, a meno che non intervenga da parte dell'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta; in questo caso l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori sub-appaltati.

Per giustificati motivi l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento; il conseguente annullamento del subappalto però non darà diritto alcuno all'Appaltatore per richiedere risarcimenti o proroghe.

Non sono comunque considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre Imprese per:

- a) La fornitura dei materiali;

b) La fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti in genere che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;

Per le commesse di cui al punto b) l'Appaltatore è tenuto a richiedere la preventiva approvazione della Direzione, segnalando il nominativo della Ditta prescelta ed attestando l'impegno della stessa ad ottemperare agli obblighi di cui all'art.26.

L'Appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti da queste Ditte.

Art.25 **Responsabilità dell'appaltatore**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dall'Amministrazione, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del C.C.

Art.26 **Rappresentante tecnico dell'appaltatore**

A norma del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art.27 **Indicazione delle persone che possono riscuotere**

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art.28 **Definizione delle controversie**

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa .

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite al foro competente per territorio.